Pontificia Università Gregoriana

Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia per il culto

Roma 13 febbraio 2021 - GESTIONE - Modulo 2

IMPRENDITORIALITA' CULTURALE, TERZO SETTORE, FUND RASING

Docente della Lezione: Dott. Massimiliano Blasi

IL RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Gli enti pubblici e privati " *culturali* " costituiti sotto diverse forme giuridiche (enti pubblici, Associazioni, Fondazioni, Fondazioni di partecipazione, Enti Religiosi,..) hanno svolto da sempre un ruolo fondamentale e di riferimento cercando di coniugare la gestione della " *cosa comune* " nell'interesse della collettività ed i principi di sostenibilità economica, pur dando priorità alla funzione sociale svolta rispetto agli aspetti economici.

In tal senso la riforma del Terzo Settore ha letto, amplificato e normato il concetto di "*imprenditorialità culturale* " con l'introduzione dei due istituti :

- Ente del Terzo Settore (D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 ;
- Impresa Sociale (D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017) .

- In particolare la normativa sull'**Impresa Sociale**, tra le altre opzioni, all'articolo 1) ha permesso l'adozione di tale istituto "*a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.** " (cfr. art. 1 D.Lgs n.112 del 3 luglio 2017) .*

Questa tipologia di ente, sostanzialmente novata rispetto alla normativa precedente (Legge 118/2005 e D.LGS. 155/2006) indica una nuova forma organizzativa gestionale al pari di un ente profit ampliando, nel contempo, i campi di attività « *di impresa di interesse generale* » .

In particolare l'art. 2 del D. Lgs 112/2017 indica le " *attività d'impresa di interesse generale* " *dando "la possibilità di remunerazione del capitale conferito dai soci nonché di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; …* " (cfr. Art. 9 c. 1 lettera f) della Legge 6 giugno 2016, n. 106) anche attraverso piattaforme di *equity crowfunding* .

Alla luce di tali novità si reputa opportuno valutare tali nuovi istituti nell'ambito delle attività culturali esercitate, strutturando una nuova attività strategica ponendo alla base la *mission* dell'ente - leggasi «***carisma fondazionale***» - utilizzando, per esempio, per la misurazione delle attività istituzionali strumenti predefiniti e concordati che indicano la **qualità** e l'**efficacia degli interventi** quali ***KPI*** (key performance indicators) e "***outcome sociali*** ".

Tali indici potranno essere declinati in documenti da redigere annualmente quali il **Bilancio di sostenibilità** ed il **Bilancio Sociale**, richiesti ultimamente anche dalle **Banche** e dagli **enti/persone finanziatori** per la concessione di agevolazioni creditizie e per dare credito a campagne di **fund raising**.

Una indicazione operativa per gli *enti religiosi civilmente riconosciuti* è giunta dal comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 che ha introdotto la possibilità di creare un ramo di Impresa Sociale *"limitatamente allo svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale"* indicate dall'art. 2 del Decreto stesso, come parallelamente previsto dal D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 dall'art. 4 c. 3 per il ramo ETS .

LE ATTIVITA' CULTURALI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La normativa sulle Onlus di cui all'art. 10 c.1 del D. Lgs 460/97 al n. 7 indicava una serie di attività (*tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1/6/39 n. 1089, convertita nel D.Leg.42 del 22/01/2004 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30/9/63 n. 1409* (archivi di Stato) che sono state sostituite dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017 c. 1 che recita alla lettera f) " : *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni* " .

Oltre all'attività di interesse generale indicata alla predetta lettera f) il CTS (codice del Terzo Settore D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017) gli articoli 5 dei due Decreti (DLgs n. 112/2013 e DLgs 117/2017) ha individuato una serie di attività tipiche che l'Ente ETS o IS potranno esercitare :

- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

- *j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- *k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- *m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- *n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*

Per i soggetti ETS ne deriva una ampia gamma di attività che potranno esercitare ad alcune condizioni di " non commercialità " (ad eccezione dei soggetti APS – ETS):

- affinché l'attività dell'**ETS possa considerarsi non commerciale**, la somma tra il corrispettivo (proveniente dall'utente/socio o da terzi) e i contributi non potrà superare i costi effettivi, intendendosi per questi ultimi sia i costi diretti che quelli indiretti afferenti alla specifica attività ; in merito il comma 2-bis dell'art. 79 del Codice del Terzo Settore recita: "*Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi relativi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi*" .

In merito l'art. 79 del CTS recita: "*le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale* ***quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento***".

I BENEFICI FISCALI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Nuove misure agevolative sono state previste dalla Riforma del Terzo Settore: dalle erogazioni liberali al social bonus che implementano gli strumenti di finanziamento degli Enti del Terzo Settore.

In particolare il CTS attribuisce molti benefici alle organizzazioni del Terzo Settore di seguito indicati .

- Gli enti costituiti sotto forma di **Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali**, possono essere destinatari delle erogazioni liberali che attribuiscono una detrazione, in misura pari al 30% dell'Irpef, per le erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è elevata al 35% se l'erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.

Inoltre le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

- Gli ETS possono accedere al **Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse** generale promossi dagli enti del Terzo Settore (art. 72) destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

- Tali soggetti, inoltre, potranno accedere al **social bonus**, che attribuisce un credito d'imposta pari, **per le persone fisiche, al 65% dell'erogato** (entro il 15% del reddito) e, per i **soggetti IRES, al 50%** (entro il 5% per mille dei ricavi) per le erogazioni liberali in denaro destinate al recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati a enti del Terzo settore (incluse anche le imprese e cooperative sociali) che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il CTS ha dedicato tre articoli alla finanza «*sociale*» per tali enti :

- **Art. 67. Accesso al credito agevolato**
- **Art. 77. Titoli di solidarietà**
- **Art. 78. Regime fiscale del Social Lending**

ADEGUAMENTO STATUTO ONLUS, ODV , APS

Il Decreto Cura Italia (D.L. del 17 marzo 2020, n. 18) ha spostato di nuovo al 31 marzo 2021 la possibilità di adeguare gli statuti dei soggetti Onlus, Organizzazioni di Volontariato e di Promozione sociale utilizzando " *le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria* ".

Resta fermo che, sulla base del disposto dell'art. 101 del CTS, fino all'operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore) i predetti soggetti *continueranno ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione* di tali enti nei rispettivi registri.

NOTE SUL FUND RAISING PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- **CARISMA**

+ *BENI*
+ *GESTIONE*
+ *RESPONSABILITA'*
+ *TRASPARENZA*
+ *PROCEDURE ORDINARIE E STRAORDINARIE*

DA DOVE SI PARTE PER LA RACCOLTA FONDI

- **La necessità di unire gli aspetti carismatici a quelli economici, patrimoniali e di responsabilità sociale comporta una gestione unitaria dell'ente, cercando di non destinare ad attività residuale la raccolta dei fondi sia in termini di tempo che di risorse umane ed economiche.**

ALCUNI ARGOMENTI DA INTRODURRE/IMPLEMENTARE NELLE RIUNIONI COLLEGIALI NONCHE' NELLA FORMAZIONE:

- ***RESPONSABILITA' SOCIALE***
- ***NECESSITA' DI UNA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA***

RESPONSABILITA' SOCIALE

- Nell'ambito della **responsabilità sociale** tutti gli enti ed in modo particolare gli enti ecclesiastici sono chiamati non solo a promuovere ma ad applicare, in tutte le attività che esercitano, **l'ecologia integrale** che si può declinare in sei dimensioni:

- l'ecologia naturale
- l'ecologia economica
- l'ecologia sociale
- l'ecologia politica
- l'ecologia culturale
- l'ecologia umana

- http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_it.pdf

NECESSITA' DI UNA PROGRAMMAZIONE GESTIONALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA

ALCUNI ENTI HANNO UNA AMMINISTRAZIONE STATICA QUANTO ALLE DINAMICHE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEDICANO AD ESSE UN TEMPO RESIDUALE

ATTIVITA' TIPICHE

- FINANZIAMENTI RICORRENTI STATALI (5- 8/1000)
- ATTIVITA' ANNUALI NON PROGRAMMATE
- ALIENAZIONE IMMOBILI O CHIUSURE ATTIVITA' NON STRATEGICHE
- UNA GESTIONE NON ATTIVA E NON SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO DEI BENI IMMOBILI

OCCORRE PENSARE AD UNA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE E DI COMUNICAZIONE SIA <u>INTERNE</u> CHE <u>ESTERNE</u> SULLA BASE DEL <u>PROPRIO CARISMA FONDAZIONALE</u>

ADOTTANDO DELLE

« NUOVE PROCEDURE »

IL PIANO STRATEGICO

1. DECISIONE « CONDIVISA » DA PRENDERE IN CONSIGLIO (SIA IN AMBITO RELIGIOSO CHE LAICO) SULLA OPPORTUNITA' E VOLONTA' DI RAGGIUNGERE ALCUNI OBIETTIVI (PROGETTI DA FINANZIARE, PROGRAMMI A BREVE-MEDIO-LUNGO TERMINE, ..);

2. ANALISI DEL MERCATO, OSSIA DEL CONTESTO E DEI SOGGETTI A CUI RIVOLGERE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA (PERSONE FISICHE, FONDAZIONI ED ENTI NON PROFIT, ENTI CENTRALI DELLA CHIESA, …) ;

3. FASE OPERATIVA: MESSA IN OPERA DEGLI STRUMENTI DI RACCOLTA DEI FONDI;

4. **ELABORAZIONE, VALUTAZIONE E <u>PUBBLICAZIONE</u> DEI RISULTATI (FEED BACK) PER VALUTARE E PROGRAMMARE LE PROSSIME INIZIATIVE PREORDINANDO UN SISTEMA CONTABILE ADATTO ALL'ENTE.**

<u>ACCOUNTABILITY</u>

NOZIONE DI ACCOUNTABILITY

La responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie di terzi, di rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione.

STRUMENTI CONCRETI

a) CREARE UN UFFICIO FUND RAISING E/O DEDICARE ALMENO UNA RISORSA UMANA INTERNA E/O ESTERNA ;
b) CADENZARE INCONTRI CON TALE UFFICIO/INCARICO ED IL MANAGMENT DELL'ENTE;
c) CREAZIONE O MIGLIORAMENTO DI UN SITO WEB DINAMICO, CREANDO ANCHE UNA PIATTAFORMA IN CLOUD PER LA GESTIONE;

d) SCELTA DELLE DIVERSE MODALITA' PER IL FUND RAISING DA UTILIZZARE CONTEMPORANEAMENTE O MENO :

SPONSORIZZAZIONI, CREAZIONE EVENTI DIVULGATIVI, PARTNERSHIP CON ALTRI ENTI, SOCIAL MEDIA, RACCOLTA DALLE IMPRESE, LASCITI TESTAMENTARI, CROWFUNDING, SMS SOLIDALI, 5/1000 , 8/1000, CREAZIONE DI UN RAMO ETS/IS.

- Le sfide che attendono coloro che gestiscono il bene comune sono su **tre livelli** :

- 1.immaginare orizzonti pastorali e sociali che possano accogliere le opere e le iniziative promosse dai diversi soggetti giuridici canonici (le Diocesi, le Parrocchie, le Fondazioni di culto, gli Istituti religiosi, gli **Enti del Terzo Settore**, le **fondazioni private e di partecipazione**, altri enti, …);

- 2. dare indicazioni per **programmare in modo organico l'azione degli enti e degli amministratori** nella fedeltà ai fini propri di ciascun soggetto giuridico, sempre in riferimento all'azione pastorale ed al **proprio carisma fondazionale;**

- 3. promuovere la formazione tecnica continua alla «nuova» dimensione economica di tutti coloro (e non solo) che sono coinvolti nell'amministrazione dei beni, nelle iniziative e nelle opere dell'ente e diffondere a tutti i livelli la necessaria cultura della progettazione, della programmazione e del controllo . (cfr. Economia a servizio del carisma e della missione parr. 18, 19 e 97 http://www.congregazionevitaconsacrata.va/content/dam/vitaconsacrata/LibriPPDF/Italiano/ECONOMIA%20A%20SERVIZIO%20DEL%20CARISMA%20E%20DELLA%20MISSIONE.pdf) .

CREARE UNA «NUOVA» CULTURA

NOTE SUL CROWFUNDING

- L'accesso al credito per gli enti del terzo settore ha subito sostanziali modifiche nel corso degli ultimi anni, data la possibilità di una comunicazione istantanea e lo scambio di informazioni, dati e immagini tra persone/enti sul web in modo totalmente differente rispetto all'ultimo decennio.
- Una differenza sostanziale è stata dettata dallo sviluppo del **crowfunding** .

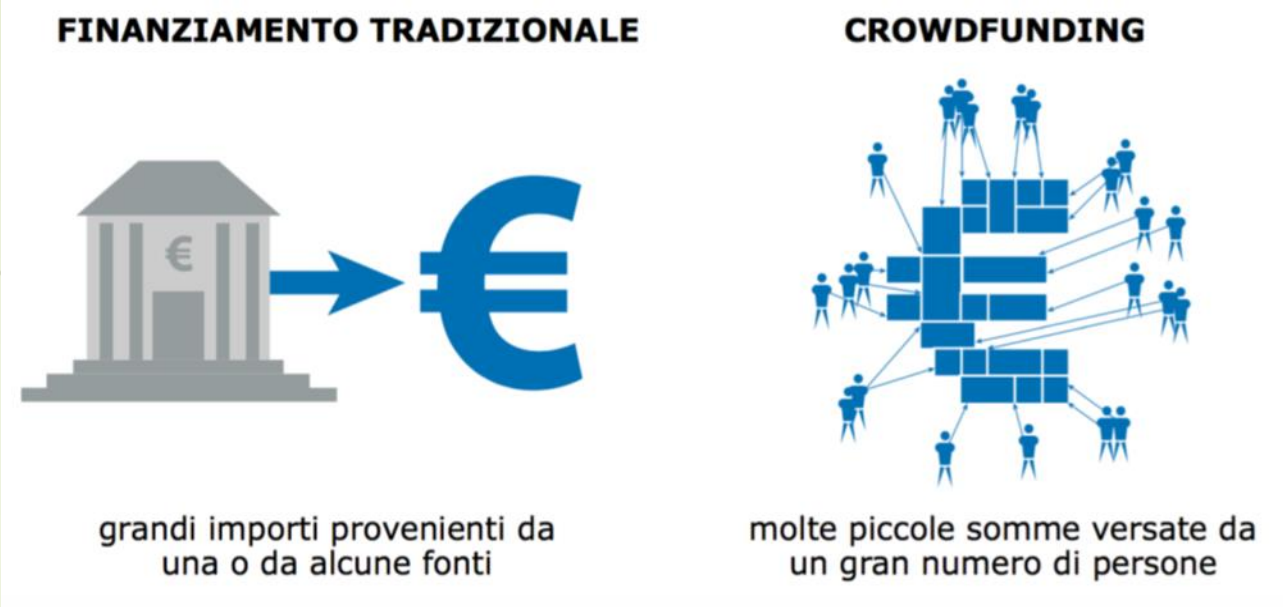

Fonte: Unione Europea (2015)

Nel crowfunding le principali tipologie sono:

- ***Equity - based***
- ***Donation - based***
- ***Lending - based***
- ***Reward - based***

ART BONUS

- La Legge n. 106 del 29 luglio 2014, ha concesso un credito d'imposta di importo pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa, per il sostegno della cultura e dello spettacolo.

- *Ai fini operativi si allegano i due seguenti link che rappresentano i due portali di riferimento del Mibact per richiedere tali benefici:*
- https://artbonus.gov.it/

- https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_1969781888.html

Per questi motivi la raccolta fondi deve essere percepita e " *condivisa* " come uno dei *fattori di crescita dell'ente*, in grado di sviluppare quel complesso di relazioni sociali sia all'interno che all'esterno dello stesso, sviluppando il senso di responsabilità e partecipazione attiva ai bisogni della collettività.

- ***" … occorre vigilare attentamente affinché i beni degli istituti siano amministrati con oculatezza e trasparenza, siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria dimensione carismatico-spirituale alla dimensione economica e all'efficienza, che ha un suo proprio humus nella tradizione amministrativa degli istituti che non tollera sprechi ed è attenta al buon utilizzo delle risorse."***

(Francesco)

Vi ringrazio

FONTI BIBLIOGRAFICHE

- Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita Apostolica *Lettera Circolare del testo emanato dal testo " La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica "* , LEV, 2014
- Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita Apostolica, *Economia a servizio del carisma e della missione*, LEV, 2018
- Panepinto – Blasi – *Il Manuale degli Enti Ecclesiastici*, 2009, Buffetti
- Antonio Intergugliemi, *Amministrare la Parrocchia oggi in Italia*, 2019, LEV
- Conferenza Episcopale Italiana , *Istruzioni in materia Amministrativa*, 2005
- Francesco Lo Zupone, *L'Amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici*, 2016
- Angelo Paletta, *Managment per enti ecclesiastici* , 2016